



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 12954
DELIBERAZIONE N. 22 in data: 02.12.2020 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.

L'anno **duemilaventi** addi **due** del mese di **dicembre** alle ore **17,25** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P	10 - LISTA LUIGI	A	
2 - GIORDANO DOMENICO	P	11 - DE MARCO ELIGIO	A	
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - D'AIUTO DANIELE	A	
4 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	13 - MORINELLI FABIO MARIA	A	
5 - CAPUTO ANTONIO	P			
6 - FEO GIANCARLO	P			
7 - ESPOSITO ROBERTO	P			
8 - GIORDANO GIOVANNI	P			
9 - ABAGNALE KATIUSCIA	P			

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **avv. Silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 300 del 18.11.2020

Oggetto: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ove prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

PREMESSO CHE:

- la disposizione contenuta nell'art.15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;

- la norma prevede la facoltà di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive - sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate - siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti;

- il Legislatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Enti di prevedere misure concrete

volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio e ha fornito una base legislativa «solida» a tutti quegli Enti che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;
VERIFICATO CHE la ratio della legge è quindi quella di non consentire che i soggetti esercenti attività commerciale o produttiva svolgano la stessa non assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali;

DATO ATTO CHE la previsione legislativa in sé consente l'estensione dell'ambito di applicazione del blocco all'irregolarità su tutti i tributi dell'Ente;

CONSIDERATO che al fine di contrastare l'evasione dei tributi locali, gli enti locali competenti al rilascio delle licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione o alla segnalazione di certificati di inizio attività, le SCIA, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali e produttive, possono disporre, con propria norma regolamentare, che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

VALUTATA l'opportunità di procedere con l'approvazione del Regolamento delle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e recependo quanto previsto **dalle disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n.160.**)

ACQUISITO

altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

PROPONE (A DELIBERATO) DELIBERA

per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, al fine di eliminare e/o limitare il mancato pagamento dei tributi comunali e fissare delle regole per prevenire tale fenomeno, approvare il "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58", costituito da 7 articoli, come da bozza allegata alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
di provvedere all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.
di dichiarare, immediatamente eseguibile il presente atto, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

REGOLAMENTO CONTRASTO ALL'EVASIONE DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI E DISCIPLINANTE LA LORO RATEIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 ter del d.l. 30.04.2019 n. 34 così come modificato dalla legge di conversione del 28.06.2019 n. 58, e recependo quanto previsto dalle disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n.160.)

Art. 1

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 nonché alla L.160/2019.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione, tenuto conto che la L. 160/2019 all'art.1, comma 792, lettera a), prevede che: *"l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati"*.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

L'attività di riscossione si atterrà alle disposizioni di cui ai precedenti punti da b) a l) del suddetto comma 792

Art 2

“Il contribuente che non ha provveduto al versamento del tributo dovuto, viene considerato irregolare ai fini tributari dal 1 gennaio dell’anno successivo all’ultima scadenza (es. TARI 2017 ultima scadenza nell’anno 2017 si diventa irregolare dal 1 gennaio 2018, se TARI 2017 ultima scadenza nell’anno 2018 si diventa irregolare dal 1 gennaio 2019).

Nel caso in cui il contribuente abbia impugnato un **avviso di pagamento, e/o un’ordinanza di ingiunzione e/o una cartella esattoriale** nei termini previsti dalla legge continuerà ad essere considerato irregolare ai fini tributari; il contribuente potrà diventare regolare ai fini tributari solo in caso di definizione del giudizio con sentenza **definitiva** favorevole al contribuente. Nel caso in cui il contribuente dovesse ottenere dalla Commissione Tributaria un provvedimento di sospensione dell’atto impugnato, lo stesso continuerà ad essere considerato regolare sino alla definizione del giudizio.

Anche l’**avviso di accertamento** notificato al contribuente dall’Ente o dal Concessionario assume rilevanza nella regolarità tributaria:

- decorsi i termini di legge per l’impugnazione senza che si sia provveduto al pagamento o presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria il contribuente sarà considerato **non regolare** ai fini tributari.
 - nel caso in cui l’avviso di accertamento venga impugnato nei termini previsti dalla legge, il contribuente verrà considerato regolare ai fini tributari in attesa della definizione del giudizio di primo grado (sentenza Commissione Tributaria Provinciale).
 - qualora il giudizio di primo grado si definisca con sentenza sfavorevole al contribuente, anche solo parzialmente, lo stesso dal deposito della sentenza verrà considerato irregolare, e rimarrà irregolare anche in caso di impugnazione della sentenza stessa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale a meno che non intervenga un provvedimento di sospensione dell’efficacia della sentenza.
 - in caso di giudizio di primo grado deciso, invece, con sentenza favorevole al contribuente lo stesso continuerà ad essere considerato regolare ai fini tributari anche in caso di impugnazione innanzi la Commissione Tributaria Regionale da parte dell’Ente della sentenza di primo grado;
- nel caso in cui il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale sia deciso con sentenza sfavorevole al contribuente lo stesso verrà considerato non regolare ai fini tributari anche in caso di impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione; nel caso in cui il contribuente dovesse ottenere dalla Commissione Tributaria un provvedimento di sospensione dell’atto impugnato, lo stesso continuerà ad essere considerato regolare ai fini tributari sino alla definizione del giudizio.

qualora il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale sia deciso con sentenza favorevole al contribuente lo stesso verrà considerato regolare ai fini tributari anche in caso di impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione da parte dell’Ente.

Rateizzazione del debito: il contribuente debitore che, ai sensi dell’art. 1 comma 796 L. 27.12.2019 n.160, versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può accedere alla ripartizione delle somme dovute. Come ulteriore prescrizione, soltanto ed esclusivamente per accedere al beneficio della rateizzazione del proprio debito relativo ad annualità precedenti, derivante da un avviso di pagamento, e/o da un’ordinanza di ingiunzione e/o da una cartella esattoriale e/o da un avviso di accertamento ed atti similari, , oltre a non essere irregolare così come previsto dal comma 1 del presente articolo per l’anno corrente, dovrà essere in regola con il pagamento delle rate ordinarie per l’anno in corso (a titolo meramente esemplificativo: al

momento della richiesta di rateizzazione dovrà aver provveduto al pagamento alle rate scadute per l'anno corrente).

Al fine di valutare la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica, è necessario presentare la seguente documentazione:

Per le persone fisiche "non imprenditori" è necessaria autodichiarazione delle motivazioni che hanno comportato la temporanea situazione di difficoltà economica attestata da un valore non superiore a euro 15.000 del cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nonché dalla giacenza media dei conti di tutto il nucleo familiare. Per ottenere la rateizzazione, la giacenza media dovrà essere inferiore al doppio del debito nei confronti del Comune.

Per imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, è necessaria autodichiarazione delle motivazioni del comprovato disagio economico attestata da un valore non superiore a euro 15.000 del cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché dalla giacenza media dei conti di tutto il nucleo familiare. Per ottenere la rateizzazione, la giacenza media dovrà essere inferiore al doppio del debito nei confronti del Comune.

Per tutte le altre forme di società, consorzi, associazioni, fondazioni, comitati, enti, è necessario comunicare nell' istanza di rateizzazione l' indice di Liquidità Primaria così definito ((Liquidità immediata+ Liquidità Differita)/ Passività corrente). La rateizzazione viene concessa solo se tale indice è inferiore a 1, così come dichiarato dal legale rappresentante.

La motivata domanda di rateizzazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, potrà essere presentata tramite raccomandata a/r oppure a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it o ancora a mano presso il servizio tributi del Comune. Sarà cura degli uffici provvedere a rilasciare piano di ammortamento comprensivo di interessi.

Il Responsabile del Servizio Tributi autorizza la rateizzazione del debito nel modo seguente: fino ad un debito di € 100,00	Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 fino ad un debito di € 500,00	Fino a n. 4 rate mensili
Da € 500,01 fino ad un debito di € 3.000,00	Fino a n. 8 rate mensili
Da € 3.000,01 fino ad un debito di € 6.000,00	Fino a n. 20 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	Fino a n. 36 rate mensili
Superiore a € 20.000,00	Fino a n. 46 rate mensili

Per le attività a carattere stagionale il rateizzo potrà essere, su richiesta del contribuente, modulato con rate diversificate negli importi riducendo le stesse fino al 40% nei periodi in cui l'attività non viene

svolta e maggiorandole nella stessa misura della riduzione nei periodi di attività. Resta inteso che il numero di rate non potrà superare quanto indicato in precedenza.

Nel caso di mancato pagamento di una rata la stessa potrà essere sanata entro il termine di scadenza della rata successiva, con il pagamento degli interessi di legge, senza che questo comporti la decadenza del rateizzo richiesto.

Si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive.

La rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, contestualmente alla domanda.

In caso di Società in liquidazione, la rateizzazione è limitata a 4 rate o, in alternativa, la rateizzazione deve essere assistita da polizza fidejussoria per l'importo da rateizzare.

Coloro che hanno già una rateizzazione in corso con l'Ente e sono regolari nel pagamento delle rate previste, **sempre che sia in regola con i pagamenti dei tributi relativi all'anno in corso**, potranno accedere ad un ulteriore rateizzo di altre somme dovute a titolo di tributi, attraverso:

- l'estinzione preventiva del rateizzo in corso attraverso il versamento della somma restante in un'unica soluzione e conseguente accesso ad un nuovo rateizzo nei modi e termini sopra previsti;
- accedendo ad un nuovo rateizzo secondo le seguenti modalità:

fino ad un debito di € 100,00	Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 fino ad un debito di € 500,00	Fino a n. 4 rate mensili
Da € 500,01 fino ad un debito di € 3.000,00	Fino a n. 8 rate mensili
Da € 3.000,01 fino ad un debito di € 6.000,00	Fino a n. 20 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	Fino a n. 36 rate mensili
Superiore a € 20.000,00	Fino a n. 46 rate mensili

- Alle rateizzazioni saranno applicati gli interessi e le eventuali sanzioni, qualora applicabili in base alla normativa nazionale
- È altresì applicabile il cosiddetto "Ravvedimento Operoso", come da art. 13 D.Lgs n. 472/1997

Art. 3

Ai contribuenti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, essendo risultata negativa la verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, attivata anche dalla mancata presentazione dell'autocertificazione, di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento, da parte degli esercenti/concessionari, l'ufficio competente (commercio/demanio/edilizia privata o altri) provvederà a notificare all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione

dell'autorizzazione/attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività o altro assegnando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente.

Tale provvedimento potrà essere revocato in caso di pagamento della somma dovuta in un'unica soluzione o attraverso una rateizzazione del debito.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione o altro provvedimento verrà revocato.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria secondo le modalità previste dall'art. 2.

Art. 4

All'atto della richiesta di licenze, autorizzazioni e concessioni o altri provvedimenti e dei relativi rinnovi alla ricezione delle istanze/segnalazioni dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria (il cui modulo viene allegato al presente regolamento).

La mancata allegazione comporterà l'attivazione dell'attività di verifica ispettiva da parte dell'ufficio tributi; nel caso in cui la verifica dovesse evidenziare una posizione di irregolarità tributaria la richiesta verrà respinta.

Nel caso di richiesta da parte di una **persona fisica**:

- dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria; la persona fisica non dovrà essere amministratore o avere ricoperto cariche amministrative in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Casal Velino nel corso del loro mandato

Nel caso di richiesta da parte di una **società di persone**:

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria della società e di tutti gli amministratori appartenenti alla società stessa. Gli amministratori non dovranno rivestire cariche in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Bacoli nel corso del loro mandato

Nel caso di richiesta da parte di una **società di capitali**:

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria della società ed anche degli amministratori della società.
- Gli amministratori non dovranno rivestire cariche in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Casal Velino nel corso del loro mandato

Nel caso di vendita o di fitto di azienda o ramo di azienda, dovranno essere regolari dal punto di vista tributario sia il cedente che il cessionario.

Nel caso di richiesta da parte di un **Ente, Associazione, Consorzio**

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria dell'Ente, dell'Associazione e del Consorzio ed anche dei loro amministratori.

Gli amministratori non dovranno rivestire cariche in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Bacoli nel corso del loro mandato

Nel caso di richiesta da parte di un **Comitato**

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria del
Presidente del Comitato

Tutti coloro, persone fisiche, società di Persone, società di Capitale, Enti, Associazioni, Consorzi e
Comitati, che vogliono usufruire, sia gratuitamente , tramite eventuale patrocinio, sia a pagamento di
strutture comunali e/o delle sue partecipate, dovranno presentare autodichiarazione di regolarità
contributiva nei confronti del Comune. In mancanza provvederà il Comune all'accertamento.

In caso di rilascio di nuove licenze, autorizzazioni e concessioni, relativi all'esercizio di attività
commerciali, dovrà essere allegata l'autocertificazione della regolarità tributaria anche del proprietario
dell'immobile, ove diverso dall'esercente, dove è esercitata l'attività stessa. In mancanza provvederà
l'Ente.

Art 5

All'atto della presentazione della SCIA unica o condizionata concernente attività commerciali o
produttive dovrà essere presentata copia dell'iscrizione ai tributi locali.

Nel corso del rapporto concessorio, autorizzatorio e/o dell'esercizio dell'attività commerciale i
concessionari/esercenti dovranno presentare una volta l'anno (entro il 30 settembre di ogni anno)
l'autocertificazione della regolarità tributaria come richiesta nell'art.4 per il rilascio dei provvedimenti.

La mancata presentazione comporterà l'attivazione dell'attività di verifica ispettiva da parte dell'ufficio tributi; nel caso in cui la verifica dovesse evidenziare una posizione di irregolarità tributaria sarà attivata la procedura di cui all'art. 3 del presente regolamento

Art. 6

Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda

La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione ovvero fusione anche per incorporazione ovvero il soggetto cessionario di ramo d'azienda subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente articolo 1

Nei precedenti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero di azienda ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente a tali eventi alla predetta trasformazione ovvero cessione

L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente articolo 4 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità del pagamento dei tributi riferita alla società/ente trasformata, fusa, scissa che si trasforma ovvero all'azienda ceduta o oggetto di scissione al cedente.

Art. 7

Le previsioni del presente regolamento dalla loro efficacia abrogano tutte le norme con esse in contrasto.

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente ed alla normativa nazionale.

Art. 8

(norma
transitoria)

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune di Casal Velino, tutti i soggetti di cui ai precedenti articoli, destinatari di licenze, autorizzazioni e concessioni di qualsiasi tipo rilasciate dal Comune di Casal Velino, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 dovranno presentare autocertificazione di regolarità tributaria come richiesto all'art. 4. In mancanza provvederà il Comune alla verifica.

Art. 9

La data di entrata in vigore del presente regolamento è quella di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Casal Velino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di Conversione 28 giugno 2019, n. 58” da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Uditi gli interventi sinteticamente riportati nel loro contenuto essenziale di:

Sindaco Avv. Silvia Pisapia: Introduce l'argomento all'ordine del giorno riferendo che le norme regolamentari oggi in esame si ancorano al disposto dell'art. 15 ter, intitolato “Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali” del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale “Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.

La ratio della norma e, di conseguenza del regolamento, è quella di favorire il miglioramento della riscossione dei tributi locali subordinando il rilascio o il rinnovo o la permanenza in esercizio di attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento delle imposte da parte dei soggetti richiedenti.

Il regolamento in esame è, quindi, ispirato da un principio di equità fiscale e, perciò, è stato adottato da moltissimi comuni.

Vicesindaco rag. Domenico Giordano: Interviene nel dibattito consiliare proponendo che all'articolo 2 del Regolamento proposto il piano di rateizzo come di seguito riportato

Il Responsabile del Servizio Tributi autorizza la rateizzazione del debito nel modo seguente: fino ad un debito di € 100,00	Nessuna rateizzazione
Da € 100,01 fino ad un debito di € 500,00	Fino a n. 4 rate mensili
Da € 500,01 fino ad un debito di € 3.000,00	Fino a n. 8 rate mensili
Da € 3.000,01 fino ad un debito di € 6.000,00	Fino a n. 20 rate mensili
Da € 6.000,01 a € 20.000,00	Fino a n. 36 rate mensili
Superiore a € 20.000,00	Fino a n. 46 rate mensili

Sia sostituito con il seguente, già previsto nella disciplina dell'Ente, con la deliberazione C.C. n. 5/2018, recante “Regolamento comunale di compensazione e rateizzazione tributi – Modifica art.3 – Dilazione e sospensione del pagamento”, all'art.3, recante “Dilazione e sospensione del pagamento”, con la seguente dicitura “Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di ventiquattro rate, con una prima rata pari al 20% del debito complessivo, secondo lo schema seguente, da comprovarsi preventivamente da parte del debitore con la produzione di idonea attestazione:

- per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo sei rate mensili;

- per debiti superiori al 5% ed inferiori o uguali al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo dodici rate mensili;

- per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo ventiquattro rate mensili.

In caso di presentazione di attestazione reddituale non veritiera, ovvero di mancato pagamento anche di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore".

Sindaco Avv. Silvia Pisapia: Sottopone alla approvazione del civico consesso l'emendamento proposto dal Vicesindaco rag. Domenico Giordano.

Lo stesso con votazione unanime e favorevole dei Consiglieri presenti è approvato

Successivamente, ritenuta la propria competenza a provvedere in materia, con il seguente risultato della votazione espresso in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti: unanime e favorevole.

DELIBERA

- **di approvare** la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n.58", così come emendata in corso del dibattito consiliare con l'approvazione dell'emendamento proposto dal Vicesindaco Domenico Giordano, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato e, per l'effetto, approvare il "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58", costituito da 7 articoli, come da bozza allegata alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di provvedere** all'inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, d.l.06.12.2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- **di dichiarare**, immediatamente eseguibile il presente atto, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione del seguente tenore: unanime e favorevole.

REGOLAMENTO CONTRASTO ALL'EVASIONE DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI E DISCIPLINANTE LA LORO RATEIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 ter del d.l. 30.04.2019 n. 34 così come modificato dalla legge di conversione del 28.06.2019 n. 58, e recependo quanto previsto dalle disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n.160.)

Art. 1

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 nonché alla L.160/2019.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione, tenuto conto che la L. 160/2019 all'art.1, comma 792, lettera a), prevede che: *"l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente e' riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati"*.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

L'attività di riscossione si atterrà alle disposizioni di cui ai precedenti punti da b) a l) del suddetto comma 792

Art 2

“Il contribuente che non ha provveduto al versamento del tributo dovuto, viene considerato irregolare ai fini tributari dal 1 gennaio dell'anno successivo all'ultima scadenza (es. TARI 2017 ultima scadenza nell'anno 2017 si diventa irregolare dal 1 gennaio 2018, se TARI 2017 ultima scadenza nell'anno 2018 si diventa irregolare dal 1 gennaio 2019).

Nel caso in cui il contribuente abbia impugnato un **avviso di pagamento, e/o un'ordinanza di ingiunzione e/o una cartella esattoriale** nei termini previsti dalla legge continuerà ad essere considerato irregolare ai fini tributari; il contribuente potrà diventare regolare ai fini tributari solo in caso di definizione del giudizio con sentenza **definitiva** favorevole al contribuente. Nel caso in cui il contribuente dovesse ottenere dalla Commissione Tributaria un provvedimento di sospensione dell'atto impugnato, lo stesso continuerà ad essere considerato regolare sino alla definizione del giudizio.

Anche l'**avviso di accertamento** notificato al contribuente dall'Ente o dal Concessionario assume rilevanza nella regolarità tributaria:

- decorsi i termini di legge per l'impugnazione senza che si sia provveduto al pagamento o presentato ricorso innanzi alla Commissione Tributaria il contribuente sarà considerato **non regolare** ai fini tributari.

- nel caso in cui l'avviso di accertamento venga impugnato nei termini previsti dalla legge, il contribuente verrà considerato regolare ai fini tributari in attesa della definizione del giudizio di primo grado (sentenza Commissione Tributaria Provinciale).

- qualora il giudizio di primo grado si definisca con sentenza sfavorevole al contribuente, anche solo parzialmente, lo stesso dal deposito della sentenza verrà considerato irregolare, e rimarrà irregolare anche in caso di impugnazione della sentenza stessa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale a meno che non intervenga un provvedimento di sospensione dell'efficacia della sentenza.

- in caso di giudizio di primo grado deciso, invece, con sentenza favorevole al contribuente lo stesso continuerà ad essere considerato regolare ai fini tributari anche in caso di impugnazione innanzi la Commissione Tributaria Regionale da parte dell'Ente della sentenza di primo grado;

nel caso in cui il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale sia deciso con sentenza sfavorevole al contribuente lo stesso verrà considerato non regolare ai fini tributari anche in caso di impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione; nel caso in cui il contribuente dovesse ottenere dalla Commissione Tributaria un provvedimento di sospensione dell'atto impugnato, lo stesso continuerà ad essere considerato regolare ai fini tributari sino alla definizione del giudizio.

qualora il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale sia deciso con sentenza favorevole al contribuente lo stesso verrà considerato regolare ai fini tributari anche in caso di impugnazione della sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione da parte dell'Ente.

Rateizzazione del debito: il contribuente debitore che, ai sensi dell'art. 1 comma 796 L. 27.12.2019 n.160, versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può accedere alla ripartizione delle somme dovute. Come ulteriore prescrizione, soltanto ed

esclusivamente per accedere al beneficio della rateizzazione del proprio debito relativo ad annualità precedenti, derivante da un avviso di pagamento, e/o da un'ordinanza di ingiunzione e/o da una cartella esattoriale e/o da un avviso di accertamento ed atti similari, oltre a non essere irregolare così come previsto dal comma 1 del presente articolo per l'anno corrente, dovrà essere in regola con il pagamento delle rate ordinarie per l'anno in corso (a titolo meramente esemplificativo: al momento della richiesta di rateizzazione dovrà aver provveduto al pagamento alle rate scadute per l'anno corrente).

Al fine di valutare la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica, è necessario presentare la seguente documentazione:

Per le persone fisiche "non imprenditori" è necessaria autodichiarazione delle motivazioni che hanno comportato la temporanea situazione di difficoltà economica attestata da un valore non superiore a euro 15.000 del cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nonché dalla giacenza media dei conti di tutto il nucleo familiare. Per ottenere la rateizzazione, la giacenza media dovrà essere inferiore al doppio del debito nei confronti del Comune.

Per imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, è necessaria autodichiarazione delle motivazioni del comprovato disagio economico attestato da un valore non superiore a euro 15.000 del cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché dalla giacenza media dei conti di tutto il nucleo familiare. Per ottenere la rateizzazione, la giacenza media dovrà essere inferiore al doppio del debito nei confronti del Comune.

Per tutte le altre forme di società, consorzi, associazioni, fondazioni, comitati, enti, è necessario comunicare nell'istanza di rateizzazione l'indice di Liquidità Primaria così definito ((Liquidità immediata+ Liquidità Differita)/ Passività corrente). La rateizzazione viene concessa solo se tale indice è inferiore a 1, così come dichiarato dal legale rappresentante.

La motivata domanda di rateizzazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, potrà essere presentata tramite raccomandata a/r oppure a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it o ancora a mano presso il servizio tributi del Comune. Sarà cura degli uffici provvedere a rilasciare piano di ammortamento comprensivo di interessi REGOLAMENTATO COME SEGUE .

Emendamento Giordano

“Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per

accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di ventiquattro rate, con una prima rata pari al 20% del debito complessivo, secondo lo schema seguente, da comprovarsi preventivamente da parte del debitore con la produzione di idonea attestazione:

- per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo sei rate mensili;

- per debiti superiori al 5% ed inferiori o uguali al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo dodici rate mensili;

- per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo ventiquattro rate mensili.

In caso di presentazione di attestazione reddituale non veritiera, ovvero di mancato pagamento anche di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.”

Per le attività a carattere stagionale il rateizzo potrà essere, su richiesta del contribuente, modulato con rate diversificate negli importi riducendo le stesse fino al 40% nei periodi in cui l'attività non viene svolta e maggiorandole nella stessa misura della riduzione nei periodi di attività. Resta inteso che il numero di rate non potrà superare quanto indicato in precedenza.

Nel caso di mancato pagamento di una rata la stessa potrà essere sanata entro il termine di scadenza della rata successiva, con il pagamento degli interessi di legge, senza che questo comporti la decadenza del rateizzo richiesto.

Si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive.

La rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, contestualmente alla domanda.

In caso di Società in liquidazione, la rateizzazione è limitata a 4 rate o, in alternativa, la rateizzazione deve essere assistita da polizza fidejussoria per l'importo da rateizzare.

Coloro che hanno già una rateizzazione in corso con l'Ente e sono regolari nel pagamento delle rate previste, **sempre che sia in regola con i pagamenti dei tributi relativi all'anno in corso**, potranno accedere ad un ulteriore rateizzo di altre somme dovute a titolo di tributi, attraverso:

- l'estinzione preventiva del rateizzo in corso attraverso il versamento della somma restante in un'unica soluzione e conseguente accesso ad un nuovo rateizzo nei modi e termini sopra previsti;
 - accedendo ad un nuovo rateizzo secondo le modalità di cui ai commi precedenti
-
- Alle rateizzazioni saranno applicati gli interessi e le eventuali sanzioni, qualora applicabili in base alla normativa nazionale
 - È altresì applicabile il cosiddetto "Ravvedimento Operoso", come da art. 13 D.Lgs n. 472/1997

Art. 3

Ai contribuenti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, essendo risultata negativa la verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, attivata anche dalla mancata presentazione dell'autocertificazione, di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento, da parte degli esercenti/concessionari, l'ufficio competente (commercio/demanio/edilizia privata o altri) provvederà a notificare all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione/attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività o altro assegnando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente.

Tale provvedimento potrà essere revocato in caso di pagamento della somma dovuta in un'unica soluzione o attraverso una rateizzazione del debito.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione o altro provvedimento verrà revocato.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria secondo le modalità previste dall'art. 2.

Art. 4

All'atto della richiesta di licenze, autorizzazioni e concessioni o altri provvedimenti e dei relativi rinnovi alla ricezione delle istanze/segnalazioni dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria (il cui modulo viene allegato al presente regolamento).

La mancata allegazione comporterà l'attivazione dell'attività di verifica ispettiva da parte dell'ufficio tributi; nel caso in cui la verifica dovesse evidenziare una posizione di irregolarità tributaria la richiesta verrà respinta.

Nel caso di richiesta da parte di una **persona fisica**:

- dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria;

la persona fisica non dovrà essere amministratore o avere ricoperto cariche amministrative in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Casal Velino nel corso del loro mandato

Nel caso di richiesta da parte di una **società di persone**:

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria della società e di tutti gli amministratori appartenenti alla società stessa. Gli amministratori non dovranno rivestire cariche in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Bacoli nel corso del loro mandato

Nel caso di richiesta da parte di una **società di capitali**:

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria della società ed anche degli amministratori della società.

- Gli amministratori non dovranno rivestire cariche in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Casal Velino nel corso del loro mandato

Nel caso di vendita o di fitto di azienda o ramo di azienda, dovranno essere regolari dal punto di vista tributario sia il cedente che il cessionario.

Nel caso di richiesta da parte di un **Ente, Associazione, Consorzio**

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria dell'Ente, dell'Associazione e del Consorzio ed anche dei loro amministratori.

Gli amministratori non dovranno rivestire cariche in corso e precedenti (5anni) con società, enti, associazioni e consorzi, che risultano non possedere la regolarità tributaria con il Comune di Bacoli nel corso del loro mandato

Nel caso di richiesta da parte di un **Comitato**

- all'istanza/segnalazione dovrà essere allegata l'autocertificazione di regolarità tributaria del Presidente del Comitato

Tutti coloro, persone fisiche, società di Persone, società di Capitale, Enti, Associazioni, Consorzi e Comitati, che vogliono usufruire, sia gratuitamente, tramite eventuale patrocinio, sia a pagamento di strutture comunali e/o delle sue partecipate, dovranno presentare autodichiarazione di regolarità contributiva nei confronti del Comune. In mancanza provvederà il Comune all'accertamento.

In caso di rilascio di nuove licenze, autorizzazioni e concessioni, relativi all'esercizio di attività commerciali, dovrà essere allegata l'autocertificazione della regolarità tributaria anche del proprietario dell'immobile, ove diverso dall'esercente, dove è esercitata l'attività stessa. In mancanza provvederà l'Ente.

Art 5

All'atto della presentazione della SCIA unica o condizionata concernente attività commerciali o produttive dovrà essere presentata copia dell'iscrizione ai tributi locali.

Nel corso del rapporto concessorio, autorizzatorio e/o dell'esercizio dell'attività commerciale i concessionari/esercenti dovranno presentare una volta l'anno (entro il 30 settembre di ogni anno)

l'autocertificazione della regolarità tributaria come richiesta nell'art.4 per i rinvii e l'abrogazione dei provvedimenti.

La mancata presentazione comporterà l'attivazione dell'attività di verifica ispettiva da parte dell'ufficio tributi; nel caso in cui la verifica dovesse evidenziare una posizione di irregolarità tributaria sarà attivata la procedura di cui all'art. 3 del presente regolamento

Art. 6

Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda

La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione ovvero fusione anche per incorporazione ovvero il soggetto cessionario di ramo d'azienda subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente articolo 1

Nei precedenti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero di azienda ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente a tali eventi alla predetta trasformazione ovvero cessione

L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente articolo 4 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità del pagamento dei tributi riferita alla società/ente trasformata, fusa, scissa che si trasforma ovvero all'azienda ceduta o oggetto di scissione al cedente.

Art. 7

Le previsioni del presente regolamento dalla loro efficacia abrogano tutte le norme con esse in contrasto.

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente ed alla normativa nazionale.

Art. 8

(norma
transitoria)

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune di Casal Velino, tutti i soggetti di cui ai precedenti articoli, destinatari di licenze, autorizzazioni e concessioni di qualsiasi tipo rilasciate dal Comune di Casal Velino, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 dovranno presentare autocertificazione di regolarità tributaria come richiesto all'art. 4. In mancanza provvederà il Comune alla verifica.

Art. 9

La data di entrata in vigore del presente regolamento è quella di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Casal Velino.

COMUNE DI CASALVELINO
(Salerno)

Prot. 12490

26-11-2020

Verbale n. 27 del 26/11/2020

La sottoscritta Dr.ssa Giordano Vincenza Antonietta Revisore Legale dei Conti del Casal Velino, nominata con delibera Consiliare n.1 del 15/02/2019, ricevuta in data 25.11.2020 ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs n. 165/2001;

RICEVUTA

In data 25/11/2020 la PROPOSTA DI DELIBERA N. 300 DEL 18/11/2020 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58".

VISTI

- l'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ove prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- la disposizione contenuta nell'art.15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, laddove sono state introdotte misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;
- lo Statuto Comunale vigente;

CONSIDERATA

La necessità per l'Ente di porre rimedio all'evasione tributaria e di adottare tutte le misure atte ad incassare gli innumerevoli crediti tributari vantati, al fine di ridurre l'esposizione a forme di finanziamento che altro non fanno che aggravare il bilancio dello stesso Ente


tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera in oggetto

Faicchio, 26/11/2020

Il Revisore Dei Conti
Vincenza Antonietta Giordano





Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to **Avv. Silvia PISAPIA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to rag. **Domenico Giordano**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Avv. Diana Positano**

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.


Addi, 09-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Avv. Diana Positano**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 09-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. **Diana Positano**



Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 09-12-2020 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A:

- **SETTORE**.....**II**.....**UFFICIO**Tributi.....
- **SETTORE**.....**UFFICIO**.....
- **SETTORE**.....**UFFICIO**.....
- **SETTORE**.....**UFFICIO**.....